

## ALLEGATO 5

### INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEI LIMITI PER LA DEFINIZIONE DELLE VARIAZIONI DI LIEVE ENTITÀ APPORTATE IN CORSO D'OPERA AL PROGETTO ASSENTITO.

(articolo 107 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

(Testo coordinato dell'allegato 5 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011)

#### Art. 1

##### *Disposizioni generali.*

1. Le presenti disposizioni individuano i criteri e i limiti per la definizione delle variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, ai sensi dell'articolo 107 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata legge urbanistica provinciale.

#### Art. 2

##### *Termini per la presentazione della denuncia di inizio di attività.*

1. Le variazioni in corso d'opera di cui all'articolo 1 sono soggette a denuncia di inizio di attività. La denuncia deve essere presentata prima della dichiarazione d'ultimazione dei lavori. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 6 dell'articolo 134 della legge urbanistica provinciale.

#### Art. 3

##### *Variazioni di lieve entità riguardanti edifici*

1. Sono considerate variazioni di lieve entità riguardanti interventi realizzati su edifici quelle che comportano una modificazione in misura inferiore od uguale al 5 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni preesistenti concernenti il volume, l'altezza, la superficie coperta e la superficie utile. Nel caso di costruzioni esistenti le variazioni si riferiscono all'edificio nel suo complesso.

2. Il limite massimo del 5 per cento delle variazioni deve essere rispettato con riferimento ai tutti gli indici urbanisticamente rilevanti previsti dal comma 1. Nel caso di variazione della superficie utile dei poggioli, il parametro del 5 per cento ammesso come variante in corso d'opera è da calcolarsi con riferimento alla superficie complessiva dei poggioli. Per le variazioni delle sporgenze di gronda si fa riferimento all'intera falda.

3. Le variazioni di carattere tipologico-formale sono considerate di lieve entità a condizione che non alterino l'armonia dei prospetti e la tipologia complessiva dell'intervento. Le variazioni non devono pertanto comportare la modifica dell'impostazione originaria del progetto alterandone in modo sostanziale e significativo l'immagine architettonica e l'aspetto mediante **l'uso di materiali e colori** contrastanti con quelli preesistenti. Rimane ferma l'esclusione dalla disciplina delle varianti in corso d'opera degli edifici soggetti ai vincoli dei beni culturali ovvero a restauro, a termini dell'articolo 107, comma 3, della legge urbanistica provinciale.

4. Nel caso di edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e del patrimonio edilizio tradizionale, di cui agli articoli 60 e 61 della legge urbanistica provinciale, ovvero soggetti alla tutela del paesaggio, sono considerate variazioni di lieve entità esclusivamente le modifiche estetico-formali scarsamente significative sia in termini quantitativi che qualitativi, purché non interferiscano con eventuali assi di simmetria. Non costituiscono comunque variazioni di lieve entità i seguenti interventi:

- a) **le modifiche alle forature (nuovi fori, variazioni di tipologia, modifiche delle dimensioni e variazione della posizione) che interferiscono in modo significativo con eventuali assi di simmetria, allineamenti o vincoli compositivi;**
- b) le modifiche significative a campiture, rivestimenti e tamponamenti lignei quali la creazione di nuovi elementi, le variazioni di tipologia, le modifiche delle dimensioni e la variazione della posizione dei medesimi elementi che interferiscano con eventuali assi di simmetria, allineamenti o vincoli compositivi;
- c) i cambiamenti del tipo di intonaco o del colore indicato per la tinteggiatura delle facciate;
- d) le modifiche del colore, dei materiali e delle caratteristiche tipologico-costruttive degli elementi oscuranti e delle coperture;
- e) le modifiche dei materiali e della posizione dei collegamenti verticali esterni e dei poggiali.

5. Fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, non costituiscono comunque variazioni di lieve entità:

- a) le opere realizzate in difformità rispetto a specifiche prescrizioni degli organi competenti in materia di tutela del paesaggio;
- b) le opere realizzate in difformità rispetto al progetto approvato ai sensi dell'articolo 121, comma 3, della legge urbanistica provinciale.

#### Art. 4

##### *Variazioni di lieve entità riguardanti opere diverse dagli edifici*

1. Nel caso d'interventi riguardanti opere diverse dagli edifici, si considerano varianti in corso d'opera di lieve entità le variazioni non eccedenti il 5 per cento dei valori complessivi di progetto, purché siano conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e non siano in contrasto con quelli adottati. Non sono considerate variazioni di lieve entità quelle che comportano il mutamento del titolo edilizio abilitativo.

2. Nel caso in cui l'applicazione del limite del 5 per cento di tutte le misure di progetto non risulti idoneo, in relazione alle caratteristiche particolari delle opere, per valutarne la lieve entità, sono considerate variazioni ai sensi dell'articolo 1 quelle che non comportano una modifica significativa sotto il profilo estetico-formale ovvero qualitativo dell'opera, previa acquisizione del parere favorevole della CPC. In attesa della costituzione della CPC il parere è espresso dalla commissione edilizia del comune territorialmente competente.

3. Non costituiscono comunque variazioni di lieve entità le opere realizzate in difformità rispetto a specifiche prescrizioni degli organi competenti in materia di tutela del paesaggio.

4. Nel caso di opere stradali sono considerate variazioni di lieve entità i seguenti interventi:

- a) la realizzazione di muri di sostegno e contenimento, con lunghezza non superiore a 30 metri e con altezza non superiore a 1,5 metri, purché il paramento sia in pietra locale ovvero, in alternativa, sia garantita la continuità con i muri esistenti quanto ad uso del materiale ed alle sue tecniche di lavorazione;
- b) la sostituzione di muri con altezza originaria non superiore a 1,5 metri purché realizzata ripristinando la continuità con i muri esistenti quanto ad uso del materiale ed alle sue tecniche di lavorazione e con parametri dimensionali (lunghezza, altezza, profondità) analoghi o meno impattanti;
- c) la realizzazione o le modifiche dimensionali riguardanti la posa di guard-rail o parapetti di protezione, garantendo la continuità tipologica di quelli previsti in

- progetto o - in caso di introduzione di elementi originariamente non previsti - privilegiando il ricorso a manufatti totalmente o parzialmente in legno;
- d) la realizzazione di paramassi e reti addossate a rampe, costruite con tecniche e materiali tali da ridurre l'impatto paesaggistico ambientale;
  - e) la realizzazione di piazzole di scambio laddove la larghezza della strada non consente l'incrocio di veicoli, purché tali slarghi, comunque di dimensioni contenute (massimo 2,5 x 10 mt.), siano realizzati con tecniche e materiali usati nella costruzione della strada, mediante inerbimento di eventuali scarpate e rampe che devono essere raccordate con l'intorno e non possono superare metri 2 di altezza.

5. Per la manutenzione delle opere di competenza della Provincia, rimane fermo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni attuative dell'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3400 del 30 dicembre 2003.

#### Art. 5

##### *Norme finali*

1. Le disposizioni di questo allegato sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati dei comuni.